

Versamento acconto Iva entro il 27 dicembre

Tre possibilità di calcolo, ma il più affidabile è quello "storico"

[DI CORRADO FUSAI]

Entro il 27 dicembre deve essere versato l'acconto Iva, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Nel settore "erario" del modello F24 va indicato il codice tributo "6013" per i contribuenti mensili, e "6035" per quelli trimestrali. Per la determinazione dell'acconto i contribuenti hanno a disposizione tre sistemi.

[IL METODO STORICO

Si versa l'88% dell'imposta che fu liquidata per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o per il quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali, senza includere l'1% previsto a titolo di interesse), dell'anno precedente (in questo caso dell'anno 2009).

Quello "storico" è il metodo più

semplice e sicuro per evitare eventuali sanzioni per versamento di importi insufficienti.

[GLI ALTRI METODI

Il contribuente può effettuare il calcolo sulla base dell'imposta che prevede sarà dovuta per il mese di dicembre (contribuenti mensili) ovvero in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali) dell'anno corrente. È il cosiddetto metodo "previsionale", che comporta il rischio, in caso di versamento insufficiente rispetto a quanto risulterà effettivamente dovuto, di applicazione delle sanzioni.

La terza possibilità è costituita dal calcolo "analitico": l'acconto può essere determinato sulla base dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate

nel registro fatture e nel registro corrispettivi per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali), nonché tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione. Si possono portare in diminuzione del suddetto importo: a) l'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro acquisti; b) per le operazioni intracomunitarie, l'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito nel calcolo dell'importo stesso.

L'acconto dovuto è pari al risultato che si ottiene sottraendo dall'Iva a de-

[IRPEF Riduzione dal 99 all'82%

dispiace non aver potuto avvertire in tempo i nostri lettori a causa delle scadenze redazionali e di stampa: con un decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre, è stata disposta la riduzione dell'acconto Irpef sul 2011, portandolo dal 99% all'82%.

Il decreto dispone che ai contribuenti i quali alla data di pubblicazione del decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi della riduzione, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione di altri versamenti dovuti.

Ai contribuenti che hanno presentato il modello

730, il sostituto d'imposta deve trattenere, se dovuto, l'acconto ridotto. Nel caso in cui ciò non sia stato possibile, il sostituto d'imposta deve restituire le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione o pensione del mese di dicembre 2011.

Con un comunicato stampa del 25 novembre 2011, le Entrate hanno sottolineato che la riduzione del 17% dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011, si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell'acconto della "cedolare secca" sugli affitti e dell'imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei "minimi".

Da segnalare, infine, che il decreto interviene anche sull'acconto Irpef che dovrà essere versato per l'anno 2012, riducendolo di 3 punti percentuali, cosicché in luogo del 99% si dovrà a suo tempo versare il 96%. ■ C.F.

bito l'importo dell'Iva a credito nel periodo considerato e quello delle eccedenze detraibili riportate dalla precedente liquidazione periodica.

Se dalla liquidazione straordinaria emerge un credito, l'acconto non è dovuto.

[SITUAZIONI PARTICOLARI

I contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la contabilità con opzione per la liquidazione ed il versamento dell'imposta con riferimento al secondo mese precedente, possono versare l'acconto in misura pari ai 2/3 dell'imposta dovuta per il mese di novembre.

Il contribuente con più attività a contabilità separate deve calcolare l'acconto distintamente per ciascuna attività esercitata sulla base delle regole previste a seconda della cadenza mensile o trimestrale di ciascuna attività, ma effettuare un unico versamento.

Il contribuente mensile che è passato a trimestrale, deve versare l'acconto in misura pari all'88% dell'Iva versata per gli ultimi tre mesi dell'anno precedente.

Il contribuente trimestrale che è passato mensile, dovrà versare l'88% calcolandolo su di 1/3 dell'Iva versata per il quarto trimestre dell'anno precedente.

[UNIFICATO LAV Annullamento e rettifiche

Il ministero del Lavoro ha licenziato (con effetto dal 15 novembre scorso) alcune modifiche tecniche relativamente agli standard da adottarsi per le comunicazioni obbligatorie previste in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro (cosiddetto modello "Unificato Lav"). Tali aggiornamenti sono previsti in particolare per le operazioni di annullamento e rettifica delle comunicazioni, e per le sezioni dei quadri "datore di lavoro", "lavoratore", "inizio" e "trasformazione" del modello "Unificato Lav".

In particolare relativamente alle operazioni di "annullamento e rettifica", il sistema informatico proprio delle comunicazioni obbligatorie già consentiva l'annullamento e la rettifica; con le recenti modifiche tecniche viene specificato come sia possibile rettificare tutti i campi entro i 5 giorni successivi all'invio; spirato tale termine la comunicazione non potrà essere rettificata dovendosi procedere all'annullamento della stessa già inviata e successivamente al nuovo invio della comunicazione corretta. ■ M.M.

[DICEMBRE-GENNAIO Le scadenze (seconda parte)

Venerdì 30

Unico 2011 – Acconto – Ravvedimento – Ultimo giorno utile per regolarizzare, con maggiorazione del 3%, il mancato o insufficiente versamento, entro il 30 novembre 2011, della 2ª o unica rata di acconto Irpef, Ires ed Irap.

Lunedì 2 gennaio 2012

Inps – Datori di lavoro con dipendenti non agricoli: trasmissione telematica della denuncia Uniemens, recante i dati retributivi e contributivi dei dipendenti diversi dagli operai agricoli occupati in novembre.

Iva – Emissione e registrazione delle fatture relative ad operazioni triangolari effettuate nel mese di novembre.

Iva – Produttori agricoli che hanno

optato per il regime normale: registrazione delle fatture relative a conferimenti a cooperative di prodotti con prezzo da determinare, il cui prezzo sia stato determinato in novembre.

Iva – Operazioni Intracomunitarie agricoltori esonerati – Presentazione, mediante invio telematico, dei modelli "Intra12" relativi agli acquisiti intracomunitari effettuati in novembre.

Iva – Operazioni territori "Black List" – Comunicazione, mediante invio telematico, dei dati delle operazioni intercorse in novembre.

Registro – Titolari di contratti di locazione: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1º dicembre 2011.

Unico, Irap e Iva 2011 – Eredi dei deceduti dopo il 28/2/2011 – Presentazione del modello Unico della persona deceduta.

(a cura di Corrado Fusai)

[QUANDO NON È DOVUTO

L'acconto non è mai dovuto se l'importo risulta inferiore a 103,29 euro.

I produttori agricoli in regime di esonero non sono tenuti al versamento dell'imposta e quindi nem-

meno dell'acconto.

Inoltre, con riferimento all'anno 2011, sono esclusi dall'obbligo di versamento dell'acconto:

a) i contribuenti che nel 2010 hanno evidenziato, come dato storico, un versamento pari a zero, ovvero un credito d'imposta indipendentemente dalla richiesta di rimborso;

b) i contribuenti mensili che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2011;

c) i contribuenti trimestrali che hanno cessato l'attività entro il 30 settembre 2011;

d) i contribuenti, mensili o trimestrali, che hanno iniziato l'attività nel corso del 2011.

Il contribuente che decide di usare il dato previsionale e che, ritenendo di chiudere la contabilità del periodo di riferimento dell'acconto con un'eccedenza detraibile d'imposta, può non versare acconto alcuno, correndo tuttavia il rischio di incorrere in sanzioni. ■